

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ISTRUTTORIE**

*(emanato con D.R. n. 655/2024 del 03/05/2024)  
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

### **Articolo 1 (Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento delle Commissioni istruttorie, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

### **Articolo 2 (Funzioni)**

1. Le Commissioni istruttorie sono articolazioni organizzative del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, costituite da componenti di entrambi gli Organi.

2. Le Commissioni istruttorie esaminano temi e formulano pareri in settori strategici di attività di particolare rilevanza, di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle Aree dirigenziali dell'Amministrazione centrale.

### **Articolo 3 (Costituzione, composizione e sostituzioni)**

1. Il numero, la denominazione, le competenze e la composizione delle Commissioni istruttorie sono determinati con delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Con la stessa delibera è individuato il Prorettore o il delegato del Rettore incaricato del coordinamento di ciascuna Commissione.

2. Le Commissioni istruttorie sono composte da componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto deliberato dagli Organi Accademici al momento della loro costituzione.

3. Ogni commissione istruttoria è composta da:

a) fino a 6 membri del Senato Accademico, designati dallo stesso Organo;

b) fino a 3 membri del Consiglio di Amministrazione, designati dallo stesso Organo.

4. Alle sedute delle Commissioni istruttorie partecipano anche il Direttore Generale, i dirigenti delle Aree competenti e i funzionari esperti delle materie da trattare.

5. Il Prorettore o il competente delegato del Rettore assicura il coordinamento dei lavori.

6. I componenti durano in carica fino al termine del proprio mandato in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo, di uno dei

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

componenti della Commissione, il subentrante è nominato con delibera apposita dell'Organo di appartenenza e permane in carica fino alla conclusione del proprio mandato.

### **Articolo 5 (Funzionamento)**

1. Il Rettore o il competente delegato del Rettore convoca le sedute della commissione e propone un ordine del giorno. La convocazione deve pervenire con un preavviso congruo rispetto al tempo necessario per l'esame preventivo delle pratiche.
2. Un funzionario dell'Amministrazione centrale svolge la funzione di segretario verbalizzante e cura la trasmissione agli uffici competenti dei pareri di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Le sedute delle Commissioni istruttorie si svolgono con modalità che assicurino per ciascun componente uguale possibilità di partecipazione e intervento, nonché l'ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori.
4. La Commissione istruttoria rende pareri istruttori agli Organi Accademici, secondo la rispettiva competenza. Gli Organi Accademici tengono conto dei pareri resi dalla Commissione istruttoria, dandone atto al momento della decisione.
5. Le Commissioni istruttorie non hanno poteri deliberativi.

\*\*\*\*